

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Emilia-Romagna

Commissario Delegato

Emergenza Sisma

Codice Fiscale n. 91352270374

Repertorio n. 0491 del 14/06/2018

**CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO
DELL'ESISTENTE EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO
DENOMINATO EST 28, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA
PALESTRA SCOLASTICA IN COMUNE DI CONCORDIA SULLA
SECCHIA (MO). (CUP J56J16000230001 - CIG 6878672BB2)**

* * *

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di giugno presso la sede del Commissario Delegato per l'Emergenza Sisma di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012, convertito con modificazione in L. 122/2012, in Bologna in Viale Aldo Moro n. 52, avanti a me, Dott.ssa Claudia Balboni, Ufficiale Rogante designato con decreto n. 1364 del 31/05/2018, con firma digitale intestata a Balboni Claudia rilasciata da PosteCom S.p.A. – Postecert per Regione Emilia-Romagna n. 1190000000000831 valida sino al 16/08/2019 e non revocata, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti, con me d'accordo, rinunciato, sono convenuti i seguenti signori della cui identità personale e capacità giuridica io, Ufficiale Rogante, sono personalmente certo:

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da Aruba Spa valida sino al 11/01/2021 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Stazione Appaltante";
- Sig. Auro Nizzoli nato a Rio Saliceto (Re) il 21/08/1959 in qualità di Amministratore Unico della Società Nial Nizzoli Srl, con firma digitale intestata a Auro Nizzoli rilasciata da InfoCert Firma Qualificata n. 2018711540A880 valida sino al 01/03/2021 non revocata, con sede legale in Via Fosdondo n. 48 – 42015 Correggio (Re), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al Numero 01684790353 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. RE-204929, come verificato con visura camerale consultata tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it> in data 14/06/2018, codice fiscale e partita IVA n. 03530851207, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore" o "impresa".

PREMESSO

- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge 122 del 01/08/2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
- che con l'art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
- che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- che con i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 3 maggio 2016, è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs.n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

- che con Decreto del Commissario Delegato n. 1811 del 29/12/2015:

- è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i rapporti con il Comune di Concordia sulla Secchia per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” attraverso: la rimodulazione dell’edificio scolastico temporaneo (EST 28) destinato alla Scuola Primaria (ex-Gasparini), la realizzazione della nuova Scuola Secondaria di I° Grado “Zanoni”, la demolizione e la ricostruzione della palestra scolastica e la demolizione dell’attuale Scuola Primaria “Gasparini”;
- è stata prevista una spesa presunta di € 7.083.192,93 già ricompresi nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piano annuale 2013-14 dell’Edilizia Scolastica – Università, da ultimo rimodulata con Ordinanza n. 5/2016;
- è stato previsto l’impegno del Commissario Delegato a mettere a disposizione del Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) l’Edificio Scolastico Temporaneo (EST 28) destinato ad essere sede permanente della Scuola Primaria (ex-Gasparini)

con la relativa area di pertinenza della scuola e l'area, acquisita attraverso una procedura espropriativa, sulla quale sarà realizzata la nuova Scuola Secondaria di I° Grado "Zanoni".

- che in data 08/10/2015 è stata stipulata la Convenzione che disciplina le modalità di collaborazione tra il Presidente/Commissario Delegato ed il Comune di Concordia sulla Secchia (Mo) per la realizzazione del "Nuovo Polo Scolastico" assunta al Prot.n. RPI/2015/422;
- che con Ordinanza n. 20 del 08/04/2016 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla "Progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo). Procedura aperta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. c), del Decreto-Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Approvazione del progetto preliminare, degli atti di gara e determinazione a contrarre", ed è stata prevista una spesa complessiva di € 2.433.192,93, che trova copertura finanziaria nelle risorse ricomprese nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piano Annuale 2013-2014 dell'Edilizia Scolastica – Università, da ultimo rimodulato con Ordinanza n. 5/2016;
- che è stata pertanto avviata la procedura aperta per progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 1.911.500,00 per lavori a corpo, inclusi gli oneri di sicurezza per la salute del cantiere, la progettazione definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza, Iva esclusa;

- che per la procedura di cui sopra, a seguito dell'esclusione di tutte le ditte ammesse alla fase di valutazione dell'offerta tecnica, è stata disposta la non aggiudicazione dell'appalto con Decreto n. 3565 del 31/10/2016, in ragione della irregolarità, inammissibilità ed inidoneità e contrarietà di tutte le offerte presentate, rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale.

Premesso altresì che vista la necessità di procedere tempestivamente all'affidamento dei lavori di cui in argomento:

- in data 23/11/2016 è stata inoltrata a mezzo PEC la lettera di invito agli Operatori Economici che, nella fase di valutazione dell'offerta tecnica riferita alla procedura aperta indicata in parte narrativa, avevano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura aperta;
- è stata esperita la gara e che a seguito della valutazione della congruità dell'offerta, con decreto n. 2086 del 21/07/2017, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'operatore economico Nial Nizzoli Srl, l'esecuzione dell'attività di redazione per la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento dell'esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della palestra scolastica in Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), che ha ottenuto il punteggio complessivo massimo, derivante dal punteggio attribuito all'offerta tecnica, dal ribasso offerto sui lavori e dal ribasso

offerto sulla progettazione, per il complessivo risultante di € 1.388.250,00 al netto di IVA, di cui € 1.224.000,00 per lavori a corpo, € 76.500,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 87.750,00 per la progettazione e redazione del piano di sicurezza;

Dato atto che con Decreto n. 1364 del 31/05/2018 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo, preliminarmente verificato dal RUP in data 13/04/2018, in seguito alle risultanze della Conferenza dei Servizi già all'uopo convocata;

- che l'Impresa:

- provvederà all'espletamento dell'attività di progettazione per mezzo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Gasparini Associati – Studio di Ingegneria e Architettura di Piero A. Gasparini e Ilaria Gasparini (capogruppo), Ing. Alex Lemmi e Geom. Simone Varini, costituito con atto notarile “Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti” - Repertorio n. 116618 Raccolta n. 39004 del 11/06/2018 –, rilasciato dal Dott. Enrico Bigi, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Reggio Emilia, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia in data 12/06/2018 al Numero 8721 Serie 1T, consegnando il progetto esecutivo entro i termini previsti dall'art. 9 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- che consegnerà, unitamente al progetto esecutivo di cui sopra, il Piano Operativo di Sicurezza;
- ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di € 204.822,00 (diconsi euro duecentoquattromilaottocentoventidue/00), in relazione alle certificazioni di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs.n. 163/2006, a garanzia

di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fideiussoria n. 2183731 e relative Appendici n. 1 – 2 – 3 e 4 della quale formano parte integrante, rilasciate rispettivamente in data 29/09/2017 e 05/10/2017 dalla Coface S.A. – Cod. Agenzia n. 056/000. Detta polizza resterà depositata presso la Stazione Appaltante fino al pagamento della rata di saldo.

Dato atto:

- che la Nial Nizzoli Srl, ha ottemperato all'obbligo di iscrizione nella "White List" di cui alle Linee Guida CCASGO – Art. 4.4 approvate con deliberazione del 15/10/2012 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 del 09/11/2012 e conformemente alle Ordinanze del Commissario Delegato n. 63 del 25/10/2012 e n. 91 del 17/12/2012;
- che si è provveduto a rinnovare le verifiche sul possesso dei requisiti in capo alla Nial Nizzoli Srl e al RTP di progettazione, e che le risultanze delle stesse sono agli atti della Stazione Appaltante.
- che la Nial Nizzoli Srl sottoscriverà, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento il verbale di consegna dei lavori, con contestuale accertamento delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Conferma delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo).
2. La categoria prevalente dei predetti lavori è la OG1, mentre sono scorporabili le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30.
3. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 – Documenti parte integrante del contratto/

Elaborati progettuali

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti a norma dell'art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, sottoscrivendoli per accettazione:
 - a) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale – Parte Normativa;
 - a-bis) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale – Parte Tecnica;
 - b) Elenco prezzi unitari;
 - c) Computo metrico estimativo;
 - d) Risposte al rapporto di verifica del 22/03/2018 – Prot.n.

PG.2018.240325 del 05/04/2018;

- e) Relazione generale;
- f) Relazione sulle strutture;
- g) Relazione di calcolo portale;
- h) Relazione geotecnica
- i) Relazione delle opere architettoniche
- j) Relazione tecnica impianti elettrici
- k) Relazione tecnica impianti meccanici_scuola;
- l) Relazione tecnica impianti meccanici_palestra;
- m) Relazione sul contenimento energetico_scuola;
- n) Relazione sul contenimento energetico_palestra;
- o) Aggiornamento sulle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura piani sicurezza;
- p) Relazione sulla gestione delle materie;
- q) Calcoli delle strutture;
- r) Calcoli degli impianti elettrici;
- s) Calcoli degli impianti meccanici_scuola;
- t) Calcoli degli impianti meccanici_palestra;
- u) Computo metrico non estimativo;
- v) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- w) Cronoprogramma delle fasi di lavorazione e relazione sulle modalità organizzative del cantiere;
- x) Relazione di prevenzione incendi – scuola;
- y) Relazione di prevenzione incendi – palestra;

- z) Dichiarazione di approvabilità del progetto;
- aa) Pareri ed autorizzazioni enti competenti;
- bb) Relazione riepilogativa;
- cc) Dichiarazione immutabilità;
- dd) A.01 Scuola_estado di fatto_planivolumetrico;
- ee) A.02 Scuola_estado di fatto_pianta, prospetti, sezioni;
- ff) A.03 Scuola_concept;
- gg) A.04 Scuola_progetto_planivolumetrico;
- hh) A.04b Scuola_estado di progetto_planimetria reti tecnologiche;
- ii) A.05 Scuola_estado di progetto_pianta, prospetti, sezioni;
- jj) A.06 Scuola_estado di progetto_abachi;
- kk) A.07 Scuola_estado comparato_planivolumetrico;
- ll) A.08 Scuola_estado comparato_pianta, prospetti, sezioni;
- mm) A.09 Palestra_estado di fatto_planivolumetrico;
- nn) A.10 Palestra_concept;
- oo) A.11 Palestra_progetto_planivolumetrico;
- pp) A.11b Palestra_estado di progetto_planimetria reti tecnologiche;
- qq) A.12 Palestra_progetto_progetto del verde_inserimento paesaggistico;
- rr) A.13 Palestra_progetto_progettare l'inclusione;
- ss) A.13b Palestra, Scuola_requisiti di accessibilità;
- tt) A.14 Palestra_progetto_pianta, prospetti, sezioni;
- uu) A.15 Palestra_estado di progetto_abachi;
- vv) A.16 Palestra_estado di progetto_arredi e attrezzature;
- ww) A.17 Palestra_estado comparato_planivolumetrico;

- xx) A.18 Scuola_schema sovrapposizione layout
architettonico/sistema controventante;
- yy) S.01 Scuola_fondazioni frangisole;
- zz) S.02 Scuola_frangisole;
- aaa) S.03 Palestra_fondazioni;
- bbb) S.04 Palestra_pianta, prospetti, sezioni;
- ccc) S.05 Palestra_Copertura lignea;
- ddd) S.06 Palestra_spogliatoi;
- eee) S.07 Palestra_Portali ingresso lato sud;
- fff) S.08 Particolari corpi illuminanti e telo divisorio palestra;
- ggg) V.01 Scuola_Prevenzione incendi_planimetria;
- hhh) V.02 Scuola_Prevenzione incendi_compartimenti;
- iii) V.03 Scuola_Prevenzione incendi_presidi antincendio;
- jjj) V.04 Palestra_Prevenzione incendi_inquadramento territoriale;
- kkk) V.05 Palestra_Prevenzione incendi_presidi antincendio;
- lll) IM.01 Scuola_rimodulazione impianti meccanici;
- mmm) IM.02 Scuola_rimodulazione impianto Termico;
- nnn) IM.03 Scuola_rimodulazione impianto Aeraulico;
- ooo) IM.04 Scuola_rimodulazione impianto Idrico-sanitario e scarichi;
- ppp) IM.05 Palestra_Schema funzionale;
- qqq) IM.06 Palestra_Spogliatori_Impianti Idrico Sanitario e scarichi-
Termico-Aeraulcio;
- rrr) IM.07 Palestra_impianto riscaldamento e aeraulico;
- sss) IM.08 Palestra_impianto antincendio;
- ttt) IM.09 Palestra_stato di progetto_schema reti;

uuu) IE.01 Scuola_pianta piano terra_impianti FM, TD, TV, CHIAMATA, diffusione sonora;

vvv) IE.02 Scuola_pianta piano terra_illuminazione ordinaria e di sicurezza;

www) IE.03 Scuola_pianta piano terra_Rilevazione fumi, EVAC, antintrusione;

xxx) IE.04 Scuola_planimetria esterna;

yyy) IE.05 Scuola_schema impianto fotovoltaico;

zzz) IE.06 Palestra_pianta piano terra_impianti elettrici e speciali;

aaaa) IE.07 Palestra_planimetria esterna;

bbbb) IE.08 Palestra_raccolta schemi quadri elettrici;

cccc) IE.09 Palestra_schema impianto fotovoltaico;

dddd) Polizze di garanzia (Cauzione Definitiva, CAR, RCT).

2. I rapporti giuridici tra le parti sono regolati:

a) dal presente Contratto e relativi allegati;

b) dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Detta elencazione si riporta in ordine di priorità in caso di discordanza.

Articolo 4 - Ammontare

1. L'importo contrattuale ammonta a € 1.388.250,00 (euro unmillionetrecentottantottomiladuecentocinquanta/00), di cui € 1.224.000,00 (euro unmillioneduecentoventiquattromila/00) per i lavori a corpo, € 87.750,00 (euro ottantasettemilasettecentocinquanta/00) per la progettazione definitiva, esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza ed € 76.000,00 (euro settantaseimila/00) per gli oneri per la sicurezza e della salute del cantiere, non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
3. Il contratto è stipulato "corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c), a seguito di presentazione di OEV ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori- Proroghe

1. L'appalto avrà durata di n. 255 (duecentocinquantacinque) giorni:
 - a) per l'espletamento delle attività progettuali n. 45 giorni, come disciplinato dall'art. 9 del CSDP. Nello specifico, come riportato nel "Verbale di approvazione degli elementi tecnici-economici del progetto definitivo" a firma del RUP, l'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza che la tempistica assegnata per l'espletamento delle attività progettuali previste dal CSDP è così suddivisa:
 - Progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento dell'esistente EST 28 consegna entro 20 giorni naturali e consecutivi;
 - Progetto esecutivo relativo ai lavori della demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica: consegna nei successivi, ulteriori, 25 giorni naturali e consecutivi.
 - b) per la realizzazione dei lavori n. 210 giorni, come disciplinato dall'art. 10 del CSDP.
2. L'Appaltatore conferma di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'Appaltatore conferma altresì di aver verificato la disponibilità

della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

3. Ai fini dell'ultimazione dei lavori si applica l'art. 199 del D.P.R. 207/2010. Contestualmente alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori si procederà a norma dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010.

RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Penale per i ritardi

L'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza riserve le penali dettagliatamente elencate all'art. 14 del CSDP, qui integralmente richiamate.

Articolo 7 - Sospensioni e proroga dei termini contrattuali

1. Si richiama e si applicano le disposizioni previste all'articolo 17 del CSDP.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri necessari per consegnare l'intervento terminato e funzionante, quelli a lui imposti per legge, per regolamento, in forza del CSDP.

2. In particolare, costituiscono oneri dell'Appaltatore quelli dettagliatamente elencati agli artt. 5, 9, 10, 13, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 del CSDP.

3. L'Appaltatore ha, in particolare, l'onere di ottemperare nello sviluppo del progetto esecutivo alle prescrizioni stabilite dalla Conferenza de Servizi.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del

cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal Geom. Roberto Grasselli, Direttore di Cantiere designato per iscritto dall' appaltatore, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire; l'appaltatore ha designato per iscritto quale addetto alla gestione delle emergenze il Sig. Antonio Adani.

6. L'appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di segnalare all'appaltatore che l'inadempimento della stessa deriva da indisciplina, incapacità o grave negligenza del Direttore di Cantiere o di uno o più dipendenti, segnalando che al protrarsi dell'inadempimento seguirà possibile risoluzione contrattuale. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il Direttore di Cantiere, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del Procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Operatore economico, la procura speciale in originale, oppure copia conforme della procura generale.

8. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 169 del DPR 207/10 e ss.mm.ii..

9. L'Appaltatore ha proceduto, così come previsto al punto 2.8 del Paragrafo 4.3 delle Norme di Gara, al versamento della somma di Euro 4.489,60 (euro quattromilaquattrocentoottantanove/60), quale rimborso spese per la pubblicazione del bando relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva e alla realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), versando la suddetta somma sul c/c intestato al Commissario Delegato per la Ricostruzione - IBAN IT 88 M 01000 03245 240200005699 presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna - con causale: "Recupero spese pubblicazione bando per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione di opere di adeguamento dell'esistente Edificio Scolastico Temporaneo denominato EST 28, demolizione e ricostruzione della Palestra Scolastica nel Comune di Concordia sulla Secchia (Mo), ex art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 convertito con L. n. 221/2012".

Articolo 9- Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Si richiama, in particolare, l'art. 18 del CSDP.

Articolo 10- Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 del Codice dei Contratti. Si applica l'art. 15 del CSDP.
3. Per eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'appalto,

si applica l'art. 16 del CSDP.

4. Per eventuali lavorazioni a misura connesse a variazioni introdotte in corso di realizzazione dei lavori, si applica l'art. 19 del CSDP.

Articolo 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. E' prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione sul prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, così come previsto dall'art. 20, commi 1, 2 e 3 del CSDP, così come ivi disciplinata.

2. La Stazione Appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, accrediterà all'appaltatore gli importi, previa acquisizione di regolari fatture, per stati di avanzamento, così come riportato al comma 4 dell'art. 20 del CSDP, mediante emissione di certificato di pagamento in conformità a quanto disciplinato dall'art. 20 del CSDP, che in questa sede si richiama integralmente, al netto del ribasso d'offerta, delle ritenute e dell'I.V.A., entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento, e dal D.L. 66/2014, art. 25 comma 1 convertito in Legge n. 89/2014, dalla L. 190/2014, art. 1, commi 629, 630, 631 e 632, nonché le disposizioni correlate e conseguenti e la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e ss.mm.ii..

3. Tutti i pagamenti del presente contratto, inclusa l'anticipazione prevista al comma 1 del presente articolo e dall'art. 20 del CSDP, non potranno comunque essere effettuati, se non dopo la stipula del contratto. Su ciascuna rata di acconto saranno operate ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) previste dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

4. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso,

sarà contabilizzato proporzionalmente all'importo dello Stato di Avanzamento Lavori.

5. I titoli di spesa saranno emessi sul Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 122/2012. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. Auro Nizzoli designato per iscritto dall'Appaltatore. La Struttura preposta effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa.

6. I pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000, saranno effettuati, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. e fatto salvo l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010, soltanto alle persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare, individuate al precedente punto 5. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

8. All'importo dei lavori eseguiti, che serve a base per il pagamento degli acconti, non verrà in nessun caso aggiunto il valore dei materiali provvisti a piè d'opera, sebbene accettati dal D.L. e destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

9. Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica, così come previsto dal D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, che dovrà essere presentata dietro specifica richiesta da parte dell'Amministrazione. Si precisa che i termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010, per il pagamento degli importi dovuti in base al Certificato di pagamento decorreranno, qualora successivi a quelli del certificato di pagamento, dalla data in cui la fattura perverrà alla Stazione Appaltante in base al riscontro di protocollo. La fattura dovrà essere redatta secondo il disposto dell'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.. Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la D.LL. a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per ciò che concerne l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

10. Per l'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 117 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..

11. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e prima della redazione del conto finale. Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall'emissione del Collaudo.

12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i..
4. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Articolo 13 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 21, comma 3, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Articolo 14 – Collaudo e Verifica delle lavorazioni. Garanzie e presa in consegna dei lavori

1. Il collaudo, così come previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e

Prestazionale all'art. 21, è emesso entro i termini ivi previsti.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 21, 27 e 32, del CSDP, allegato parte integrante al presente contratto.

5. L'Appaltatore presta le garanzie con riferimento ai materiali ed all'esecuzione dei lavori in conformità, altresì, all'art. 31 del CSDP.

Articolo 15 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, così come previsto altresì dall'art. 33 del CSDP.

Articolo 16 – Recesso, risoluzione, scioglimento del contratto, revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre alla corresponsione del decimo dell'importo delle opere non eseguite. In caso di recesso, troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 134 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..

2. Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare lo scioglimento del contratto, mediante notificazione della propria decisione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale fattispecie non prevede alcun compenso riconosciuto agli eredi e/o aventi causa dell'Appaltatore, riferito alla parte di contratto non ancora eseguita.

3. In relazione ai casi di cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione e scissione, di trasferimento o di affitto di azienda, si applicherà l'art. 116 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.

4. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le procedure di cui agli articoli 135 e 136 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del R.U.P., provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, l'Amministrazione dispone, su proposta del R.U.P., la risoluzione del contratto di appalto. Quando per negligenza dell'Appaltatore l'esecuzione dei lavori ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare, per il compimento delle opere in ritardo, un termine di durata non inferiore a 10

giorni (dieci), fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il D.L., in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., provvederà a disporre la risoluzione del contratto, previa l'attivazione delle procedure di cui all'art. 138 del D.Lgs.n. 163/2006.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto nei seguenti casi:

a) di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

b) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive contemplate nel D.Lgs.n. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";

c) qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali sopra previste, salvo il diritto di risolvere il contratto. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del D.Lgs.n. 163/2006. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del DPR 207/2010, in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

7. Il contratto è immediatamente ed automaticamente risolto ed è revocata l'autorizzazione al subappalto e subcontratto e viene applicata una penale, in applicazione alle predette Linee Guida CCASGO di cui alla Deliberazione 19/10/2012 – Parte II, art. 3.2, pari al 1% dell'importo contrattuale qualora l'Appaltatore non provveda, nel termine di giorni 20 (venti) dalla ricezione della comunicazione, a fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta in relazione ai dati occorrenti per la formazione e aggiornamento dell'Anagrafe degli Esecutori, di cui al citato art. 3.2 delle Linee Guida.

Articolo 17 - Contenzioso

1. Si applicano gli artt. 240 e 240 bis del D.Lgs.n. 163/2006.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono deferite al giudice ordinario. È esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Bologna

TITOLO II

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e per tutto il periodo di svolgimento degli stessi.
2. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto 1, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..
4. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed a rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori.
5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera a), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6. Integra altresì il presente articolo, l'art. 23 del CSDP.

Articolo 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore s'impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e a rispettare le prescrizioni previste dal P.O.S., predisposto dall'Impresa stessa, del quale assume ogni onere e obbligo.

2. L'Appaltatore conferma le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del responsabile per la gestione delle emergenze, e la designazione quale medico competente ai sensi della D.Lgs.n. 81/2008, agli atti della Stazione Appaltante.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti della documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi (P.S.C. e P.O.S.) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Integrano altresì il presente articolo, gli artt. 23, 24 e 25 del CSDP.

Articolo 20 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13

agosto 2010, n. 136”, testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017, n. 161, la Stazione Appaltante, prende atto che per la Nial Nizzoli Srl la Prefettura di Modena, con provvedimento Prot.n. 19689/2016 del 16/03/2016 ha disposto l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. White List) istituiti presso la Prefettura medesima. La Nial Nizzoli Srl, ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, ha trasmesso prima della scadenza della validità dell’iscrizione, a mezzo PEC, apposita comunicazione dell’interesse a permanervi, e sul sito della Prefettura di riferimento all’uopo consultato, la pratica di rinnovo dell’iscrizione negli elenchi suddetti risulta in “Aggiornamento in corso”;

2. L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate Imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3. L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola contrattuale e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

4. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle

forniture ed ai servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

5. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 6, lettera b), che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive (anche con riferimento alle imprese subappaltatrici, subcontraenti e/o subfornitrici) contemplate nel D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 5 % del valore del contratto (cft. Linee Guida CCASGO citate) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale proporzionale all'importo delle prestazioni al momento eseguite. La predetta penale sarà applicata, qualora fossero ancora da erogare corrispettivi relativi all'appalto e nei limiti del relativo importo, mediante automatica e proporzionale detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alla prima erogazione utile, ovvero applicate in

sede di conto finale.

6. L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 16, comma 7, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovesse emergere la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre Imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse.

Articolo 21 - Subappalto

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

2. L'Appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori e cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..

3. L'Appaltatore, in sede di richiesta di autorizzazione al subappalto, potrà richiedere il pagamento diretto ai subappaltatori, così come previsto dall'art. 118, comma 3 del D.Lgs.n. 163/06 e dal comma 6 dell'art. 22 del CDSP, che si richiama integralmente.

4. L'Appaltatore si impegna ad inserire, in eventuali contratti di subappalto, le clausole riferite all'obbligo di immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bologna – della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 22 del CSDP.

Articolo 22 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2183731 e relative Appendici n. 1 – 2 – 3 e 4 della quale formano parte integrante, rilasciate rispettivamente in data 29/09/2017 e 05/10/2017 dalla Coface S.A. – Cod. Agenzia n. 056/000, per l'importo di € 204.822,00 (diconsi euro duecentoquattromilaottocentoventidue/00), in relazione alla certificazione di cui all'art. 40, comma 7 del D.Lgs.n. 163/2006.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata a norma dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i..

4. La garanzia deve intendersi valida ed operante sino alla data di collaudo, a prescindere dal fatto che quest'ultimo intervenga o meno entro il termine stabilito per il suo espletamento.

5. Integrano altresì il presente articolo, l'art. 29 del CSDP.

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per danni che l'Appaltatore dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, che portino al danneggiamento o alla distruzione delle opere realizzate ed esistenti con polizza n. 63998182 e relativa Appendice di Dichiarazione n. 111328663 che ne forma parte integrante, rilasciata dalla Allianz S.p.A. – Broker n. 50664 – PD Area Broker Consulting Srl, in data 03/11/2017, per un massimale di € 1.389.000,00 (Euro unmillionetrecentoottantanovemila/00) per opere in corso di realizzazione, per un massimale di € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per opere preesistenti e per un massimale di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) per demolizione e sgombero.

3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione che tiene indenne la stazione appaltante - durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. 63998182 relativa Appendice di Dichiarazione

n. 111328663 che ne forma parte integrante, rilasciata dalla Allianz S.p.A. – Broker n. 50664 – PD Area Broker Consulting Srl, in data 03/11/2017, per un massimale di € 4.500.000,00 (Euro quattromilionicinquecentomila/00).

4. Il Raggruppamento Temporaneo di Progettisti ha stipulato altresì un'assicurazione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs.n. 163/06, che tiene indenne la stazione appaltante a copertura dei rischi derivanti dalle attività di progettazione - a partire dall'approvazione del progetto definitivo e per l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo - dalla responsabilità civile verso terzi, con polizza n. 63998187, rilasciata dalla Allianz S.p.A. – Broker n. 50664 – PD Area Broker Consulting Srl, in data 16/11/2017, per un massimale di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

5. Integra altresì il presente articolo, l'art. 30 del Capitolato speciale d'Appalto.

Articolo 24 –Dichiarazione sulla assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (28/11/2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 25 - Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso la Struttura Commissariale o al servizio della stessa, il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421 del 2014, ed esteso altresì alla struttura commissariale come da decreto n. 1560 del 29/08/2014, consultabile e scaricabile dal sito internet della Regione Emilia-Romagna. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Documenti facenti parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto i documenti elencati all'art. 3 del presente contratto anche se non materialmente allegati, debitamente sottoscritti con firma olografa.

Ai sensi dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. si allegano allo stesso:

- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte normativa, che si allega sotto la lettera "A";
- l'Elenco prezzi unitari che si allega sotto la lettera "B".

Articolo 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente contratto, si applicano le norme vigenti in materia e in particolare il D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i. e il D.M. 145/2000 e s.m.i..

Articolo 28 - Spese, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Collaudo.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 29 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine dell'affidamento. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Articolo 30 - Efficacia

Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti.

La sottoscrizione del presente atto avviene con firma digitale avanti a me, Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante del Commissario Delegato, il presente atto è redatto su quarantuno facciate e dieci linee della quarantaduesima, a posteriori regolarmente bollate, contenenti altresì il Patto di Integrità. Io stessa ho accertato la validità del certificato di firma prima della sottoscrizione, ho letto il contenuto contrattuale alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 82/2005, in unico esemplare.

**PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
REGIONALI E DEL COMMISSARIO DELEGATO**

L' OPERATORE ECONOMICO

Il sottoscritto Sig. Auro Nizzoli nato a Rio Saliceto (Re) il 21/08/1959 in qualità di Amministratore Unico della Società Nial Nizzoli Srl, con firma digitale intestata a Auro Nizzoli rilasciata da InfoCert Firma Qualificata n. 2018711540A880 valida sino al 01/03/2021 non revocata, con sede legale in Via Fosdondo n. 48 – 42015 Correggio (Re), iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia al Numero 01684790353 e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. RE-204929.

Con riferimento alla procedura di affidamento del contratto per l'attività di la progettazione e la realizzazione delle opere di adeguamento dell'esistente edificio scolastico temporaneo denominato EST 28,

demolizione e ricostruzione di una palestra scolastica in comune di Concordia sulla Secchia (Mo). Rep.n. 0491 del 14/06/2018.

**DICHIARA DI ACCETTARE IL SEGUENTE PATTO DI INTEGRITÀ
APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON DELIBERA
DELLA GIUNTA N. 966 DEL 30 GIUGNO 2014**

Art. 1. Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura:

- dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Emilia-Romagna, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o

l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

- si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 7 "Obbligo di astensione", dell'art. 8 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali" del D.P.R.16.04.2013, n.62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In particolare, l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art.121, comma 2, d.lgs.104/2010; è fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno;

Art. 5. Efficacia del patto di integrità

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Emilia-Romagna.

Il presente contratto, contenente altresì il Patto di Integrità, è stipulato, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs.n. 163/2006, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale delle firme.

Si specifica che gli elaborati progettuali, ivi inclusi quelli materialmente allegati al presente contratto, vengono sottoscritti con firma olografa dalle parti.

Le parti concordemente pattuiscono ed approvano per iscritto, ex art.

1341 del c.c., l'art. 11, commi 2 e 11 del presente dispositivo, con il quale si è stabilito che il termine per il pagamento dei corrispettivi dovuti, per la particolare natura ed oggetto del contratto, avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

Stefano Bonaccini (Documento firmato digitalmente)

Per la Nial Nizzoli Srl

Sig. Auro Nizzoli (Documento firmato elettronicamente)

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Claudia Balboni (Documento firmato digitalmente)